(N. 326)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi sanitarie anteriori al testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedevano, fra le altre cause di cessazione del rapporto di impiego degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, la dispensa per inabilità fisica, ma non il collocamento a riposo per limite di età. Conseguentemente, secondo dette leggi, i sanitari stessi potevano rimanere in servizio fino a quando lo consentissero le loro condizioni fisiche, indipendentemente dall'età raggiunta.

Il testo unico citato, innovando alle norme preesistenti in virtù della facoltà conferita al Governo con la legge 6 luglio 1933, n. 947, stabilì agli articoli 47 e 76 l'obbligo del collocamento a riposo dei predetti sanitari al compimento del 65° anno di età.

Non possono contestarsi le ragioni di interesse pubblico e sociale che indussero il legislatore alla cennata modifica dello stato giuridico del personale in questione, ma sarebbe stato equo limitarne l'applicazione al personale di nuova assunzione, per non frustrare le legittime aspettative di coloro che erano stati assunti anteriormente al testo unico predetto, con la prospettiva cioè di continuare a prestare servizio ancora per vari anni dopo il compimento del 65° anno di età.

È ben vero che la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 364 del testo unico leggi speciali stabilì che le nuove norme sul collocamento a riposo avessero applicazione a partire dal 1° luglio 1936 e che, fino a tale data, fossero collocati a riposo soltanto i sa-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

nitari con 65 anni di età e 40 di servizio oppure con 70 anni di età e 35 di servizio, ma ovviamente, di detta disposizione transitoria usufruì una minima parte degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti assunti anteriormente all'entrata in vigore del menzionato testo unico, mentre la maggior parte di essi, con una disparità di trattamento in verità non comprensibile, furono assoggettati al collocamento a riposo a 65 anni di età, qualunque fosse la durata del servizio prestato.

Non si può non riconoscere il danno sofferto dai suddetti sanitari cui, come si è detto, le norme di legge in vigore al momento della loro assunzione garantivano la conservazione del rapporto d'impiego astraendo da qualsiasi limite di età. Tale danno appare anche maggiore, ove si tenga presente che di solito non si può conseguire un adeguato trattamento di quiescenza quando non si siano compiuti almeno 40 anni di servizio, limite pressochè irraggiungibile dagli ufficiali sanitari e dai sanitari condotti col collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni di età. È risaputo infatti che detti sanitari pervengono assai tardi ai rispettivi posti d'impiego, dovendo, dopo gli anni di studio, procurarsi previamente i titoli necessari per ottenere la vittoria nei pubblici concorsi per i posti medesimi.

In considerazione di quanto sopra, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita pubblica ha ravvisato la necessità di raccomandare alle Amministrazioni comunali, con circolari 2 gennaio 1947, n. 1, e 27 maggio 1950, n. 63, di trattenere in servizio, in qualità di interini, i sanitari condotti collocati a riposo per raggiunto limite di età, fino al compimento del 40° anno di servizio utile a pensione, purchè non oltre il 70° anno di età. Analoghe istruzioni sono state date ai Prefetti per gli ufficiali sanitari. Senonchè, varie amministrazioni comunali non hanno ritenuto di uniformarsi alle istruzioni commissariali, determinando così una disparità di trattamento dei sanitari condotti da Comune a Comune e le conseguenti lagnanze delle categorie interessate, le quali chiedono insistentemente l'emanazione di un provvedimento di legge di carattere transitorio che faccia obbligo alle amministrazioni stesse di collocare a riposo i sanitari condotti assunti anteriormente all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, anzichè al compimento del 65° anno di età, quando abbiano raggiunto i limiti di cui alle richiamate istruzioni e ciò in analogia a quanto disposto con l'articolo 364 del testo unico predetto. La questione è stata sottoposta ad apposita Commissione di studio dei problemi dei sanitari condotti, la quale ha espresso parere favorevole.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge, il quale contempla sia gli ufficiali sanitari che i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico leggi speciali, tenuto conto dell'identità del fine e dei presupposti logici e giuridici. Dal provvedimento restano ovviamente esclusi gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti assunti posteriormente alla data anzidetta, dato che per essi la prima assunzione in servizio si è verificata sotto l'impero delle norme che ne prevedono il collocamento a riposo al 65° anno di età. In ogni caso, è fuori dubbio che, provvedendo la legge solo per l'avvenire, rimangono fermi i collocamenti a riposo già disposti ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico soprarichiamato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.